

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 18 del 30/06/2026

OGGETTO

**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO, INTEGRAZIONE DEL PIANO DEI CONTI E VARIAZIONE DI
BUDGET AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2026-2028.**

L'anno 2026, il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, presso la sede dell'Azienda in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, *alle ore 17:00*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato.

N°	Qualifica / Nominativo	Presente	Assente
1	Presidente Umberto Grieco	[X]	[...]
2	Consigliera Ginevra Simoni	[X]	[...]
3	Consigliera Chiara Miranceli	[X]	[...]
4	Consigliera Stefania Nerozzi	[...]	[X]
5	Consigliera Annalisa Primavera	[X]	[...]

Presiede *Umberto Grieco* nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Direttore *Giovanni Paci*, che provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- l'Azienda non dispone di un servizio di mensa aziendale;
- si intende riconoscere al personale dipendente, nelle giornate con rientro pomeridiano, un beneficio di carattere assistenziale mediante buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa;

Visto l'art. 27 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024), il cui comma 1 attribuisce agli enti la facoltà di istituire il servizio di mensa o, in alternativa, di erogare buoni pasto sostitutivi, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;

Visti l'art. 4 (Informazione) e l'art. 5, comma 3, lett. m), del medesimo CCNL, che assoggetta a confronto l'istituzione del servizio di mensa o, in alternativa, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi;

Vista la legge della Regione Toscana 3 agosto 2004, n. 43, in particolare l'art. 19, comma 5, sulle funzioni del Consiglio di Amministrazione, e l'art. 24, comma 2, che attribuisce al Direttore la gestione del personale e i rapporti con gli organismi sindacali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità aziendale, in particolare l'art. 2, comma 3, in tema di approvazione del piano dei conti, e l'art. 5, comma 2, in tema di variazioni di budget in corso d'esercizio, previo parere del Revisore;

Dato atto che l'Azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale (art. 26 della L.R. 43/2004) e che la gestione si informa al principio del pareggio tra costi e ricavi;

Dato atto che la giurisprudenza di legittimità ha confermato la natura facoltativa, e non obbligatoria, del beneficio (Cass., sez. lavoro, sentenza n. 5477 dell'11 marzo 2026);

Considerato che gli oneri connessi all'erogazione dei buoni pasto gravano esclusivamente sul bilancio dell'Azienda e non sulle risorse decentrate;

Dato atto che il bilancio economico preventivo 2026-2028 non reca lo stanziamento per la spesa in oggetto, alla cui copertura si provvede mediante variazione di budget ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di contabilità, con riduzione del conto 38/08/013 «Altri costi per servizi» e corrispondente incremento del conto di destinazione di nuova istituzione;

Ritenuto di integrare il piano dei conti con il conto di destinazione del costo per buoni pasto, su schema proposto dal Direttore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità;

Ritenuto di fissare il valore unitario del buono pasto in € 7,00, nel formato elettronico, interamente esente da imposizione fiscale entro la soglia di legge;

Acquisito il parere del Revisore sulla variazione di budget, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di contabilità (prot. n. E310 del 27/06/2026);

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in favore del personale dipendente dell'Azienda;
2. di approvare l'allegato Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di determinare il valore unitario del buono pasto in € 7,00, nel formato elettronico;
4. di approvare l'integrazione del piano dei conti con il conto di destinazione del costo per buoni pasto, su schema proposto dal Direttore ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità, demandando al Direttore la sola attuazione operativa (codifica del conto, apertura nel software contabile e registrazione);
5. di approvare la variazione di budget al bilancio economico preventivo 2026-2028, mediante riduzione del conto 38/08/013 «Altri costi per servizi» e corrispondente incremento, di pari importo, del conto di destinazione di cui al punto 4, nelle seguenti misure: € 900,00 per il 2026; € 1.700,00 per il 2027; € 1.700,00 per il 2028;
6. di dare atto che la variazione di cui al punto precedente non altera il pareggio tra costi e ricavi;
7. di demandare al Direttore l'acquisizione dei buoni pasto elettronici mediante adesione all'Accordo Quadro Consip «Buoni Pasto» o comunque con gli strumenti consentiti dalla normativa vigente;
8. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che avverso la presente deliberazione, quale atto di organizzazione generale del servizio, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Resta salva, per le controversie individuali relative all'applicazione del presente regolamento al singolo rapporto di lavoro, la competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Presidente

Umberto Grieco

Il Direttore

Giovanni Paci

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD)

Allegato

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

(Allegato alla deliberazione del C.d.A. n. ____ del __/__/2026)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione quale regolamento interno ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. h), della L.R. Toscana 43/2004, disciplina l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

Art. 2 – Destinatari

Il beneficio compete al personale dipendente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3.

Art. 3 – Condizioni di attribuzione

- a) spetta un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata in cui il dipendente presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nel pomeriggio – o, alternativamente, secondo le altre articolazioni previste dall'art. 27, comma 2, del CCNL – intervallata da una pausa non inferiore a 30 minuti;
- b) non può essere riconosciuto più di un buono pasto al giorno;
- c) il pasto è consumato al di fuori dell'orario di servizio;
- d) la medesima disciplina si applica anche nei casi di prestazioni di lavoro straordinario o per recupero;
- e) le assenze a qualsiasi titolo nelle giornate di rientro non danno titolo al buono.

Art. 4 – Valore e formato

Il valore unitario del buono pasto è di € 7,00. Il buono è erogato in formato elettronico, interamente esente da imposizione fiscale entro la soglia di legge. L'acquisizione avviene, di norma, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip «Buoni Pasto» o tramite gli altri strumenti centralizzati di acquisto.

Art. 5 – Rilevazione delle presenze

Il titolo al buono è accertato sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze. Per le figure non soggette a timbratura, la presenza pomeridiana nelle giornate di rientro è attestata secondo le modalità definite dal Direttore.

Art. 6 – Caratteristiche e utilizzo

I buoni pasto non sono cedibili, commerciabili né convertibili in denaro e sono utilizzabili nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. È esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante; la mancata fruizione non dà luogo a compensi sostitutivi.

Art. 7 – Acquisizione

I buoni pasto elettronici sono acquisiti mediante adesione all'Accordo Quadro Consip «Buoni Pasto» o agli strumenti del soggetto aggregatore regionale, nel rispetto della normativa sugli acquisti centralizzati o comunque con le modalità consentite dalla normativa.

Art. 8 – Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento gravano sul bilancio dell'Azienda e non sulle risorse decentrate, nel rispetto del principio del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente e alla normativa applicabile.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.